

LA LEX PESOLANIA DE CANE

LA LEX PESOLANIA DE CANE

THE LEX PESOLANIA DE CANE

Maria Floriana Cursi

Università di Roma Tor Vergata (Italia)

ORCID ID: 0000-0001-7836-5577

Ricevuto: giugno 2025

Accettato: luglio 2025

RIASSUNTO

Si parla di una *lex Pesolania* soltanto in un brano delle *Pauli Sententiae* sui danni provocati dagli animali. Tra la *pauperies*, il danno arrecato dall'animale domestico, il danno provocato da una *fera bestia*, e la responsabilità aquiliana di chi istiga l'animale ad arrecare un danno, trova spazio la *lex Pesolania de cane*. L'impossibilità di verificare la notizia paolina ha portato a dubitare della stessa esistenza della legge. Alcuni studiosi hanno infatti ipotizzato che il testo sia alterato e che il riferimento originario fosse alla legge di Solone che avrebbe rappresentato il modello greco della normativa romana sulla *pauperies*. Senonché il carattere eminentemente pratico delle *Pauli Sententiae* porta a escludere un interesse erudito dell'autore dell'opera. Altri studiosi hanno tentato di spiegare l'introduzione della peculiare disciplina per i cani, per superare alcune supposte lacune dell'*actio de pauperie*. Leggendo sistematicamente il frammento, si può piuttosto ipotizzare che la legge *Pesolania* abbia previsto l'obbligo per chi avesse cani pericolosi di condurli al guinzaglio durante il giorno, nei luoghi aperti al pubblico, con l'effetto di far ricadere sulla persona e non sull'animale la responsabilità per il danno, in caso di violazione dell'obbligo.

PAROLE CHIAVE

lex Pesolania; actio de pauperie; edictum de feris; lex Aquilia; quadrupes; canis; Pauli Sententiae.

RESUMEN

La mención de una *lex Pesolania* sólo se encuentra en un pasaje de las *Pauli Sententiae* referido a los daños causados por animales. En el contexto de los daños causados por un animal doméstico (*actio de pauperie*) o por una *fera bestia*, además de la responsabilidad aquiliana relativa a quienes incitan a los animales a causar daños, la *lex Pesolania de cane* ocupa un lugar destacado. Han surgido dudas sobre la existencia de esta ley, debido a la imposibilidad de verificar la referencia contenida en las *Pauli Sententiae*. Algunos estudiosos, han sugerido que el texto podría haber sido alterado y que la referencia original era a la ley de Solón, que podría haber servido de modelo griego para la legislación romana sobre *pauperies*. Sin embargo, el carácter eminentemente práctico de las *Pauli Sententiae*, lleva a descartar un interés erudito por parte del autor. Otros estudiosos han intentado –sin argumentos concluyentes–, explicar la creación de una disciplina específica para los perros, con el fin de subsanar las deficiencias percibidas en la *actio*

de pauperie. Tras leer sistemáticamente el fragmento, se puede conjeturar que la ley Pesolania preveía la obligación de llevar atados a los perros peligrosos en lugares abiertos al público durante el día, con el fin de que la responsabilidad de los daños recayera en el ser humano y no en el animal en caso de incumplimiento de la obligación.

PALABRAS CLAVE

lex Pesolania; actio de pauperie; edictum de feris; lex Aquilia; quadrupes; canis; Pauli Sententiae.

ABSTRACT

The *lex Pesolania* is only mentioned in a passage of the *Pauli Sententiae* related to damage caused by animals. In the context of liability for damages caused by domesticated animals (*actio de pauperie*), wild beasts (*edictum de feris*), and the Aquilian liability for those who incite animals to cause damage (*actio ex lege Aquilia*), the *lex Pesolania de cane* holds a specific place. However, doubts have arisen about the existence of this law because the information in the *Pauli Sententiae* cannot be verified. Some scholars have suggested that the text may have been modified and that the original reference could have been to the law of Solon, which could have served as a Greek model for Roman legislation regarding *pauperies*. Nonetheless, the practical nature of the *Pauli Sententiae* makes this unlikely. Other scholars have attempted to explain the establishment of a specific discipline for dogs, to address perceived shortcomings of the *actio de pauperie*, though without conclusive arguments. A systematic reading of the fragment suggests that the *Pesolania* law required keepers of dangerous dogs to keep them on a leash during the day in public places, thereby placing responsibility for any damage on the keeper rather than the dog in the event of a violation of this obligation.

KEYWORDS

lex Pesolania; actio de pauperie; edictum de feris; lex Aquilia; quadrupes; canis; Pauli Sententiae.

LA *LEX PESOLANIA DE CANE*

LA *LEX PESOLANIA DE CANE*

THE *LEX PESOLANIA DE CANE*

Maria Floriana Cursi

Sommario: 1. LA FONTE SULLA LEGGE PESOLANIA.—2. *LEX PESOLANIA*: IL FRAINTENDIMENTO DI UN RICHIAMO ERUDITO A UNA DISPOSIZIONE DI SOLONE?—3. IL CONTESTO DEL RICHIAMO ALLA *LEX PESOLANIA* NELLE *PAULI SENTENTIAE*.—4. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'*ACTIO DE PAUPERIE*: I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ANIMALE.—5. *QUADRUPES E FERA*.—6. I DANNI CAUSATI DAL CANE.—7. PERCHÉ UNA NORMA SPECIFICA PER I DANNI CAUSATI DAL CANE.—8. IL CONTENUTO DELLA *LEX PESOLANIA* NELLE *PAULI SENTENTIAE*.—9- BIBLIOGRAFIA.

1. LA FONTE SULLA LEGGE PESOLANIA

L'unica fonte che nomina la *lex Pesolania* è un brano delle Sentenze di Paolo:

PS. 1.15 (*Si quadrupes damnum intulerit*) 1. *Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in dominum actio datur, ut aut damni aestimationem subeat aut quadrupedem dedat: quod etiam lege Pesolania de cane cavitur.* 1a. *Si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in ligamen diurnis horis non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvantur*¹. 1b. *Si quis caballum quodve aliud animal habens scabidum ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtus proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerit, similiter a domino sarciatur.* 2. *Feram bestiam in ea parte, qua populo iter est, colligari praetor prohibet: et ideo, sive ab ipsa sive propter eam ab alio alteri damnum datum sit, pro modo admissi extra ordinem actio in dominum vel custodem datur; maximesi ex eo homo perierit.* 3. *Ei, qui irritatu suo feram bestiam vel quamcumque aliam quadrupedem in se prioritaverit eaque damnum dederit, neque in eius dominum neque in custodem actio datur.* 4. *In circulatores, qui serpentes circumferunt et proponunt, si cui ob eorum metum damnum datum est, pro modo admissi actio dabitur.*

Il Paolo visigotico richiama non solo il danno causato dai quadrupedi, sanzionato già all'epoca decemvirale dall'*actio de pauperie*, ma fa riferimento anche al danno provocato dal pascolo abusivo su terreno altrui – rispetto al quale interviene ancora una volta uno strumento decemvirale, l'*actio de pastu* –, precisando che in entrambi i casi è consentito al *dominus* dell'animale o di risarcire il danno o di consegnare a nostra

¹ Nella ricostruzione del testo proposta da BIANCHI FOSSATI VANZETTI, M. *Pauli Sententiae. Testo e interpretatio* (Padova 1995) 20 nt. 85, *solvantur* sarebbe un'evidente svista in luogo di *solvatur*.

l'animale. Lo stesso regime, si aggiunge, è fissato dalla legge Pesolania che riguarda il cane. L'esempio che segue riguarda proprio il cane: un cane feroce, per la precisione, che, qualora non venga legato durante il giorno nei luoghi destinati al pubblico transito e provochi un danno, obbliga il proprietario al risarcimento. Lo stesso accade se un cavallo o qualunque altro animale malato sia lasciato libero di circolare infettando così altri animali e causando un danno che verrà risarcito dal *dominus*. Nel paragrafo successivo, l'attenzione si concentra sulla *fera bestia* che il pretore vieta di tenere legata nei luoghi di pubblico passaggio: perciò se direttamente o per suo tramite viene arrecato un danno, è previsto un procedimento nelle forme della *cognitio extra ordinem* nei confronti del *dominus* o del custode, soprattutto se il danno consiste nella morte di un uomo. Nei confronti di questi ultimi l'azione viene invece esclusa quando sia stato un terzo a provocare la *fera bestia* o il quadrupede. Sarà piuttosto il terzo a rispondere dei danni provocati dall'animale. Infine, viene richiamato un caso specifico, quello dei venditori ambulanti che portano in giro serpenti: anche in questa circostanza è prevista un'azione contro il danno che possa essere arrecato a causa del timore che i serpenti possono incutere².

² Non vi sono novità di rilievo né nel testo dell'*Interpretatio* della testimonianza paolina né in quanto riportato nella parte corrispondente della *Lex Romana Burgundionum*. PS. Int. ad 1.15.1: *si alienum animal cuicumque damnum intulerit aut alicuius fructus laeserit, dominus eius aut aestimationem damni reddat aut ipsum animal tradat. Quod etiam de cane similiter est statutum.* 2. Fera bestia in ea parte, qua populi transeunt vel frequentant, ligari vel custodiri prohibetur, ne aut ipsa aliquem noceat aut terrore eius quolibet casu aliquis ab altero fortasse laedatur. Quod si factum fuerit, in dominum, si hoc preecepit, vel in custodem eius damni vel cuiuscumque laesionis actio non exspectata ordinis sententia revertetur. 3. Quicumque feram bestiam vel quamcumque quadrupedem provocando quocumque modo adversum se incitaverit, nec domino nec custodi eius poterit imputari, quia suo vitio incurrisse dinoscitur, riproduce lo stesso impianto del Paolo Visigotico: accanto al richiamo all'*actio de pauperie* e verisimilmente all'*actio de pastu*, troviamo il riferimento a una previsione normativa (*statutum est*) non espressamente nominata che stabilisce in maniera analoga per i danni realizzati dal cane. Viene tagliata la parte descrittiva della previsione relativa all'obbligo di tenere al guinzaglio i cani. Il § 2 corrisponde alla tutela prevista in origine dall'*edictum de feris*, e il § 3 riguarda il caso dell'istigazione dell'animale da parte di un terzo con l'assunzione della relativa responsabilità. Manca del tutto il danno causato dal timore ingenerato dai serpenti, descritto nel § 4 delle *Pauli Sententiae*. Nella *Lex Romana Burgundionum* viene indirettamente richiamata la *lex Pesolania* attraverso il rinvio al titolo delle *Pauli Sententiae* sulla *pauperies* che la riporta espressamente: LRB 1.13 (*de damnis animalium, vel si quid per ea casu evenerit*): *si animal cujuscumque damnum intulerit, aut aestimationem damni dominus solvat, aut animal cedat: quod etiam de cane et bipede placuit observari, secundum speciem Pauli sententiarum lib. I. titulo si quadrupes pauperiem fecerit. De cane etiam sub eodem titulo comprehensum est, ut si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis, eum in ligamen diurnis horis non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvatur. His illud adiectum, ut si quid caballum, quodve aliud animal habens scabidum, ita ambulare permiserit, ut vicinorum gregibus permixtis proprium inferat morbum, quidquid damni per eum datum fuerit, similiter a domino sarciatur.* Nell'estensione della logica nossale dell'*actio de pauperie* vengono qui sbrigativamente accomunate le ipotesi del cane – l'unica prevista nelle *Pauli Sententiae* – e del bipede che abbiano provocato un danno – evocando, in quest'ultimo caso, il commentario edittale di Paolo sulla concessione dell'azione utile qualora l'animale non fosse quadrupede. Seguono in maniera pressocché identica al testo del-

Esaminando il testo emerge più di un motivo di perplessità che deriva, in particolare, dal confronto con il regime classico delle fattispecie richiamate. In apertura, le antiche azioni decemvirali *de pauperie*³ e *de pastu*⁴ sono avvicinate rispetto alla consegna nos-sale dell’animale che ha realizzato il danno. In realtà la *noxae deditio* risulta attestata soltanto per l’*actio de pauperie* e non per l’*actio de pastu* il cui criterio di applicazione, al contrario, porterebbe a escluderne il ricorso, visto che il proprietario dell’animale e non quest’ultimo è l’unico responsabile del danneggiamento dei frutti del vicino⁵.

Nel prosieguo, si trova il richiamo all’analogo regime introdotto dalla *lex Pesolania*, che rappresenta un *unicum* nelle fonti romane, e di seguito il rinvio alla *cognitio extra ordinem* per ipotesi originariamente sanzionate nell’*edictum de feris*⁶. In quest’ultimo caso, la diversa forma di tutela ha determinato anche una differente configurazione, non sempre comprensibile, della fattispecie classica. Ne è un esempio il verbo *colligare*⁷ che viene usato con riferimento alla *fera bestia*, a indicare stranamente la condotta vietata – tenere legate le bestie feroci nei luoghi di pubblico passaggio –, invece che favorita, come ci si aspetterebbe.

le *Pauli Sententiae* i §§ 1a e 1b contenenti il divieto di condurre cani pericolosi senza guinzaglio nei luoghi pubblici e il caso del cavallo malato che viene lasciato libero di circolare e così facendo infetta altri animali. Manca tutto il resto. Cfr. WACKE, A. Die Zitierung von Juristenschriften im spätromischen Burgunderrecht. Allegationen aus Gaius-Institutionen und Paulus-Sentenzen in der *Lex Romana Burgundionum*, in PIRO, I. (a cura di). Scritti per A. Corbino, VII (Tricase 2016) 469-472.

³ Sull’*actio de pauperie*, cfr. CURSI, M.F. Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, in ZRG RA 132 (2015) 362-379 ed EADEM, Gli illeciti privati, in CURSI, M. F. (a cura di). XII Tabulae. Testo e commento, II (Napoli 2018) 607-612.

⁴ Sull’inserimento dell’*actio de pastu* da parte dei commissari di Alarico in un contesto dedicato all’*actio de pauperie*, cfr. FLINIAUX, A. Une vieille action du droit romain. *L’actio de pastu*, in Mélanges G. Cornil, I (Gand-Paris 1926) 272. Sull’azione rinvio a op. cit. CURSI, M.F. (2018) 616-626.

⁵ Così op. cit. FLINIAUX, A. (1926) 284-285. LENEL, O. Das *Edictum perpetuum* (Leipzig 1927) 198, evidenza la difficoltà di stabilire sulla base delle scarse indicazioni a nostra disposizione la natura dell’*actio de pastu*. Sul punto rinvio a op. cit. CURSI, M.F. (2018) 616-626.

⁶ Sull’*edictum de feris*, rinvio a op. cit. CURSI, M.F. (2015) 373-376 e op. cit. CURSI, M.F. (2018) 612-613.

⁷ MACQUERON, J. Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine, in *Flores legum H. J. Scheltema antecessori groningano oblati* (Groningen 1971) 144-145, ritiene che, nonostante il dubbio tenore letterale, dovuto probabilmente a una modifica successiva del testo, il passo debba comunque essere inteso nel senso di non tenere gli animali feroci in luoghi pubblici, anche se legati, considerata la loro pericolosità. RAGONI, F.A.D. *Actio legis Aquiliae, actio de pauperie, edictum de feris*: responsabilità per danno cagionato da cani, in Diritto@storia 6 (2007) *passim*, insiste sull’alterazione del testo, ipotizzando un fraintendimento del verbo *colligo*, non da *colligare* ma da *colligere*, nel senso di raccogliere, radunare. In questo modo il verbo esprimerebbe il divieto di tenere animali feroci nelle vie pubbliche, non escludendo «che fosse stata emanata una norma per impedire che si formasse un assembramento durante l’ultimo tratto del loro trasporto verso il luogo della esibizione – specialmente in occasione degli eventi di maggior sfarzo – di animali feroci destinati agli spettacoli cittadini».

Infine, la fattispecie della chiusa relativa ai serpenti, che viene collocata dai compilatori giustinianei nel titolo *de extraordinaris criminibus*⁸, appare lontana, nella prospettiva delle *Pauli Sententiae*, dalla configurazione quale *crimen extraordinarium* represso nelle forme della *cognitio*. La collocazione del caso nel titolo *si quadrupes damnum intulerit*, avente a oggetto il danneggiamento degli animali e le relative azioni di risarcimento, nonché l'espresso riferimento alla concessione di un'actio nel caso in esame, difficilmente riferibile a un'azione criminale, portano a preferire un inquadramento civilstico dell'azione, a differenza della scelta dei compilatori giustinianei⁹.

Il passo offre dunque una tarda fotografia degli strumenti rimediali che si sono susseguiti dall'età decemvirale al periodo della *cognitio extra ordinem*, con gli ammodernamenti resi necessari dalla rilettura postclassica – soprattutto considerando che, almeno per le sezioni tramandateci del *Breviarium*, ci è pervenuta una versione abbreviata tra la fine del V e gli inizi del VI secolo¹⁰.

Una notizia, però, non trova corrispondenza nelle testimonianze più antiche: il richiamo alla *lex Pesolania*. Proprio in considerazione dell'impossibilità di verificare in altre testimonianze l'effettiva esistenza della legge, Rotondi ha dubitato della sua autenticità¹¹, come da ultimo Platschek¹². È noto che, mosso dalla medesima perplessità, Cuiacio¹³ aveva ipotizzato che il riferimento originario non fosse a una legge *Pesolania* ma a una legge di Solone quale modello greco della normativa romana sull'actio de pauperie.

2. **LEX PESOLANIA: IL FRAINTENDIMENTO DI UN RICHIAMO ERUDITO A UNA DISPOSIZIONE DI SOLONE?**

Occupiamoci della disposizione di Solone sul danno causato dal cane. Almeno tre fonti testimoniano l'esistenza della norma: una, quella di Plutarco, in maniera esplicita; le altre due soltanto in maniera indiretta.

⁸ D. 47.11.11 (Paul. 1 *sent.*).

⁹ Questa differente prospettiva alimenta il sospetto di una diversa interpretazione delle *Sententiae* paleo-ellenistiche ad opera dei compilatori occidentali e orientali: così VOLTERRA, E. Sull'uso delle *Sententiae* di Paolo presso i compilatori del *Breviarium* e presso i compilatori giustinianei, in Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna-Roma 1933) I (Pavia 1934) = ID., Scritti giuridici, IV (Napoli 1993) 214.

¹⁰ Cfr. MAROTTA, V. Eclissi del pensiero giuridico nella seconda metà del III secolo d. C., in Studi storici 48 (2007) 936 nt. 39.

¹¹ ROTONDI, G. *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912) 472.

¹² PLATSCHEK, J. Nochmals zur «lex Pesolania de cane» in PS. 1.15.1: Systematik der römischen Tierhalterhaftung und humanistische Textkritik, in Index 46 (2018) 153-168, spec. 162.

¹³ CUJAS, J. *Opera omnia, Interpretationes* in Paul. Sent. 1.23 I (Paris 1658) col. 374.

Plutarco¹⁴, nel descrivere le leggi di Solone, attesta l'esistenza di una norma sui danni inferti dai quadrupedi nella quale si stabilì anche che il cane mordace dovesse essere consegnato, in una logica nossale, legato a un guinzaglio lungo tre cubiti per ragioni di sicurezza.

Senofonte, nel secondo libro delle *Elleniche*¹⁵ – dove si narra la riscossa dei fuoriusciti democratici che, guidati da Trasibulo, allontanarono i Trenta tiranni –, nel riportare il discorso di Trasibulo fa riferimento alla consegna di uomini come cani mordaci con un collare intorno al collo, rinviando alla norma che prevede la *noxae deditio* del cane e la sua specifica modalità di consegna.

Infine, in un frammento di un'orazione di Lisia¹⁶, il cui contenuto riesce difficile da ricostruire, compare il riferimento a un cane che avrebbe ferito o ucciso i cani che avrebbero, a loro volta, distrutto il raccolto di un fondo.

La testimonianza più esaustiva è sicuramente quella di Plutarco che descrive un contenuto della norma soloniana sostanzialmente corrispondente a quanto conosciamo dell'*actio de pauperie* decemvirale. Come il rimedio romano, la disposizione si occupa dei danni arrecati dagli animali a quattro zampe, con una previsione di consegna nossale, riferita specificatamente al cane. Solo quest'ultimo profilo non è ricondotto esplicitamente al tenore letterale della disposizione decemvirale: dovremmo immaginare che l'autore delle *Pauli Sententiae* abbia inteso portare l'attenzione, con il richiamo alla legge di Solone, proprio su questo specifico profilo.

Nonostante il recente approfondimento di Platschek, centrato sul rapporto tra le concordanze annotazioni di Jacques Cujas e Bonifacius Amerbach al passaggio in questione, non sono portati argomenti decisivi a sostegno della modificazione del testo¹⁷, se non alcune considerazioni di carattere sistematico che porterebbero a escludere l'esistenza di una specifica legge sui cani¹⁸. Su queste considerazioni torneremo dopo aver trattato

¹⁴ Plut. *Sol.* 24.3: ἔγραψε δὲ καὶ βλάβης τετραπόδων νόμον, ἐν τῷ καὶ κύνα δακόντα παραδοῦναι κελεύει κλοιῷ τριπήχει δεδεμένον: τὸ μὲν ἐνθύμημα χάριεν πρὸς ἀσφάλειαν.

¹⁵ Xen. *Hell.* 2.4.41: πῶς, οὕτε ὕσπερ τοὺς δάκνοντας κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν, οὗτοι κάκενοι ὑμᾶς παραδόντες τῷ ἡδικημένῳ τούτῳ δῆμῳ οἴχονται ἀπίοντες;

¹⁶ Lys. fr. 206 [Carey, 428]: καρκίνος· Λυσίας ἐν τῇ περὶ τοῦ κυνὸς ἀπολογίᾳ, εἰ γνήσιος, ἐλυμαίνοντο γάρ μου τὸν καρκίνον εἰσφοιτῶσαι αἱ κύνες. καὶ ὅταν ὁ σῖτος ῥίζωθῇ κατὰ τῆς γῆς, κεκαρκινώσθαι φασι ... Sul contenuto della fattispecie si veda anche PHILLIPS, D.D. *The Law of Ancient Athens* (Michigan 2013) 293.

¹⁷ Come è stato già notato da CAIAZZO, E. *Lex Pesolania de cane*, in *Index* 28 (2000) 282-283, il confronto tra i testi che contengono il riferimento alla disciplina dei danni causati dal cane (*Pauli Sententiae*, *Interpretatio* e *Lex Romana Burgundionum*, cfr. *supra*, nt. 2) mostrerebbe che l'archetipo doveva contenere il riferimento a una normativa specifica sul cane perché, anche quando i testi non menzionano esplicitamente la legge Pesolania, alludono comunque a un provvedimento autoritativo. Sulla stabilità del testo dell'opera cfr. RUGGIERO, I. *Ricerche sulle Pauli Sententiae* (Milano 2017) 38-40.

¹⁸ Op. cit. PLATSCHEK, J. (2018) 157-162.

le diverse discipline sul danno causato dagli animali e verificato l'eventuale spazio riservato a una specifica normativa sul danneggiamento arrecato dal cane.

Ciò detto, la maggiore criticità che l'ipotesi della legge di Solone presenta non è tanto il contenuto della norma soloniana, quanto il fatto che il riferimento alla disposizione del legislatore greco doveva suonare come un richiamo eruditio, difficilmente conciliabile con la natura pratica delle *Pauli Sententiae*.

3. IL CONTESTO DEL RICHIAMO ALLA *LEX PESOLANIA* NELLE *PAULI SENTENTIAE*

Non c'è bisogno di ricordare che l'opera è stata oggetto di numerose attenzioni da parte di studiosi antichi e moderni concentrate soprattutto sulla paternità e sul contenuto. È opinione comune che le *Pauli Sententiae* siano un lavoro pseudoepigrafo¹⁹ – anche se non mancano coloro che riconducono a Paolo o ai suoi discepoli la paternità dell'opera²⁰ –, composto probabilmente nella seconda metà del III secolo d.C., di cui, soprattutto per le sezioni tramandateci dal *Breviarum Alaricianum*, ci è pervenuta una versione abbreviata tra la fine del V e gli inizi del VI secolo d.C²¹. L'assenza di argomentazioni e anzi l'esigenza di depurare il diritto dalle controversie per semplificarne l'uso nei tribunali fanno dell'opera una sorta di manuale pratico per consultare *iura* e *leges* durante il processo.

¹⁹ Rinvio alle più recenti trattazioni sul tema per le diverse teorie sull'opera: op. cit. MAROTTA, V. (2007) 934-964; RUGGIERO, I. Immagini di *ius receptum* nelle *Pauli Sententiae*, in Studi R. Martini, III (Milano 2009) 428-471; EAD., Il maestro delle *Pauli Sententiae*: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi, in Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del seminario internazionale Montepulciano 2011 (Trento 2012) 485-531; op. cit. RUGGIERO, I. (2017) 1-77. Il carattere apocrifo dell'opera ha portato una parte della dottrina più risalente a ritenere che le *Sententiae* si identificassero con un'antologia di scritti paolini e di altri giuristi alla quale si aggiunsero anche citazioni da costituzioni imperiali (LAURIA, M. Ricerche su *Pauli sententiarum libri*, in Annali Macerata 6 [1930] 33-108; LEVY, E. *Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as Specimen of Research in West Roman Vulgar Law* [Ithaca-New York 1945] *passim*; ID., *Paulus und der Sentenzenverfasser*, in Gesammelte Schriften, I [Köln-Graz 1963] 99-114, introduce l'ipotesi di una stratificazione di interventi che nel corso dei secoli avrebbe ricoperto il testo originario delle *Sententiae*).

²⁰ Già op. cit. VOLTERRA, E. (1993) 141 ss.; 164 s., nel confronto testuale del diverso uso dell'opera da parte dei compilatori del *Breviarium Alaricianum* e del *Corpus iuris civilis*; op. cit. RUGGIERO, I. (2009) 438-471, la quale ritiene che a favore dell'ipotesi della genuinità delle *Pauli Sententiae* giocherebbe il fatto che, al contrario dell'*Epitome Gai*, i compilatori della *Lex Romana Visigothorum* le avevano corredate di *interpretaciones*; op. cit. RUGGIERO, I. (2017) 38-40, 75-77, 444-445, precisa che le *Sententiae* riproporrebbero il contenuto del pensiero paolino pubblicato sotto forma di appunti dagli allievi formatisi alla scuola del giurista severiano.

²¹ Sulla tradizione testuale delle *Pauli Sententiae*, si veda op. cit. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, M. (1995) xiii-xiv.

Del resto, lo stesso titolo del lavoro, *Pauli Sententiarum receptarum ad filium libri V*, esprimerebbe l'intento del redattore nella composizione di un'opera antologica di dottrine giurisprudenziali *receptae*, sottratte alle *dissensiones iurisconsultorum*, che fissano uno *ius* incontrovertibile per rispondere alle esigenze della *Rezitationspraxis*²². Dell'opera venne fatto largo uso nella scuola, e non è da escludere che sia stata elaborata nello stesso ambiente²³, oltre che nei tribunali, riconoscendole valore di fonte autoritativa²⁴.

Le *Pauli Sententiae* sono articolate in due parti: nella prima si seguono i temi edittali, nella seconda si esaminano leggi e senatoconsulti. Il titolo quindicesimo del primo libro riguarda pertanto una materia edittale e, come abbiamo visto, fotografa in un quadro di sintesi i rimedi previsti per i danni causati dagli animali.

Per le finalità dell'opera riesce difficile immaginare che il compilatore possa aver avuto un interesse eruditamente a ricordare la disposizione soloniana in tema di danneggiamento di animali, pur avendo più di un punto di contatto con la norma decemvirale.

Le perplessità sulla possibile storpiatura del riferimento a una legge di Solone in *lex Pesolania* non rendono per ciò stesso credibile l'esistenza di una specifica disciplina sul danno arrecato dal cane. La sua giustificazione può essere trovata soltanto esaminando l'insieme degli strumenti che il sistema romano ha creato nel corso del tempo in materia di danno causato da animali.

4. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'*ACTIO DE PAUPERIE*: I LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ANIMALE

Cominciamo dall'*actio de pauperie*. L'azione è prevista nella legislazione decemvirale²⁵, dando al proprietario la possibilità di scegliere se consegnare a nostra il quadrupede

²² MAROTTA, V. La *recitatio* degli scritti giurisprudenziali tra III e IV secolo d.C., in *Filia*, Scritti G. Franciosi, III (Napoli 2007) 1643-1646, 1661, 1668-1669; ID., La *recitatio* degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e altoimperiali di una prassi tardo antica, in MAROTTA V.-STOLFI E. (a cura di). *Ius controversum* e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi (Roma 2012) 376-377. Così anche op. cit. RUGGIERO, I. (2012) 491-495; op.cit. RUGGIERO, I. (2017) 164-194, spec. 183-184, ipotizza che probabilmente le *Sententiae*, al pari di altre opere analoghe, offrissero una sintesi di dottrine giurisprudenziali e costituzioni imperiali, coincidenti, soprattutto nell'età severiana, con l'ordine giuridico romano. La citazione di una *sententia*, che rispecchiava una dottrina *recepta*, consentiva alle parti del processo, soprattutto in ambienti periferici, una decisiva semplificazione dei problemi.

²³ RUGGIERO, I. (2009) 445; op.cit. RUGGIERO, I. (2017) 181-186; op. cit. MAROTTA, V. (2012) 377 nt. 65.

²⁴ Cfr. CTh. 1.4.2 (Imp. Constantinus ad maximum p.p.) e 1.4.3 (Impp. Theodosius et Valentinianus aa. ad senatum urbis Romae) con riferimento a una costituzione di Costantino e all'*epistula ad Senatum* emanata da Valentiniiano III.

²⁵ Cfr. D. 9.1.1 pr. (Ulp. 18 ad ed.): *si quadrupes pauperiem fecisse dicetur, actio ex lege duodecim tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxae offerre.*

de che ha prodotto il danno o pagare una somma di denaro quale risarcimento. Il danno dell'animale viene definito *pauperies*²⁶ ed è causato *sine iniuria facentis* – del resto, commenta Ulpiano²⁷, *nec enim potest animal iniuria fecisse, quod sensu caret*²⁸. Ma non basta. Ulpiano fa proprio, elevandolo a regola generale, un criterio già proposto da Servio e che rende applicabile l'azione ogni qual volta l'animale per la propria ferinità abbia arrecato un danno, mosso da un istinto contrario alla propria natura:

D. 9.1.1.4 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Itaque, ut Servius scribit, tunc haec actio locum habet, cum commota feritate nocuit quadrupes, puta si equus calcitrosus calce percusserit, aut bos cornu petere solitus petierit, aut mulae propter nimiam ferociam ...*

D. 9.1.1.7 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Et generaliter haec actio locum habet, quotiens contra naturam fera mota pauperiem dedit ...*²⁹

Ulpiano qualifica con l'espressione sintetica ‘*contra naturam*’ la condotta anomala di un animale normalmente mansueto³⁰ che viene esemplificata da Servio con riferimento sia in generale alla specie sia al singolo animale: un cavallo che tira calci che effettivamente colpisce con un calcio; un bue, solito a incornare, che ferisce; mule che per eccessiva ferocia abbiano causato un danno³¹. I primi due casi riguardano quadru-

²⁶ Sul significato del termine *pauperies* cfr. WATSON, A. The original meaning of *pauperies*, in RIDA 17 (1970) 357-360.

²⁷ D. 9.1.1.3 (Ulp. 18 *ad ed.*).

²⁸ Cfr. anche Sen. *de ira* 2.26: *non est enim iniuria nisi a consilio profecta. Noceri nobis (animalia) possunt, ut ferrum, aut lapis; iniuriam quidem facere non possunt.*

²⁹ Analogamente, anche se in una prospettiva più generale, I. 4.9 pr.: *animalium nomine, quae ratione carent, si quidem lascivia aut fervore aut feritate pauperiem fecerint, noxalis actio lege duodecim tabularum prodita est (quae animalia si noxae dedantur, proficiunt reo ad liberationem, quia ita lex duodecim tabularum scripta est): puta si equus calcitrosus calce percusserit aut bos cornu petere solitus petierit. haec autem actio in his, quae contra naturam moventur, locum habet: ceterum si genitalis sit feritas, cessat. denique si ursus fugit a domino et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit. pauperies autem est damnum sine iniuria facentis datum: nec enim potest animal iniuriam fecisse dici, quod sensu caret. haec quod ad noxalem actionem pertinet.*

³⁰ In questo senso il *contra naturam* viene concepito quale contrarietà alla natura dell'animale e non in senso generale quale contrarietà alla natura. Sulla possibile origine aristotelica del riferimento ulpiano al *contra naturam* si veda TRIANTAPHYLLOPOULOS, J. *Contra naturam*, in *Sodalitas. Scritti A. Guarino III* (Napoli 1984) 1416-1419, anche se non concordo sul fatto che l'*actio de pauperie* s'intenti finché l'animale agisce secondo natura, senza un'influenza esteriore. L'azione viene infatti promossa quando l'animale, normalmente mansueto, abbia agito contro la propria natura domestica arrecando un danno. Su questo punto si veda *supra* in testo. Ancora più dubbia mi sembra la proposta di collegare il *contra naturam* ulpiano al binomio φύσις-νόμος, in cui la legge è concepita in opposizione alla natura.

³¹ Tanto che la maggior parte dei giuristi considera viziato il bue che dà cornate o le mule che tirano calci, prendendo a confronto la natura domestica degli stessi, cfr. D. 21.1.43 pr. (Paul. 1 *ad ed. aed. cur.*): *bovem qui cornu petit vitiosum esse plerique dicunt, item mulas quae cessum dant: ea quoque iumenta, quae sine causa turbantur et semet ipsa eripiunt, vitiosa esse dicuntur.*

pedi che, diversamente dal comportamento della specie alla quale appartengono, sono avvezzi a comportamenti pericolosi; l'ultimo fa riferimento a mule che per eccessiva e, parrebbe, straordinaria ferocia abbiano causato un danno, senza aver precedentemente manifestato una tendenza a comportamenti ferini³².

Non intendo affrontare *funditus* la trattazione dell'*actio de pauperie*. In questa sede mi limiterò a metterne in evidenza il criterio di applicazione nel tentativo di tracciare la linea di confine con la previsione contenuta nella *lex Pesolania*.

Il requisito che caratterizza l'azione è la contrarietà alla natura domestica dell'animale che la maggior parte della dottrina³³ ritiene sorto grazie all'*interpretatio prudentium* classica o addirittura all'intervento giustinianeo che avrebbe inteso limitare l'originaria, più rigorosa, forma di responsabilità oggettiva del *dominus*, il quale avrebbe risposto all'epoca delle XII tavole senza alcuna distinzione tra comportamento naturale o innaturale dell'animale – in entrambi i casi produttivo di danno. Una simile vicenda sarebbe parallela a quella che la dottrina ritiene abbia caratterizzato il passaggio dall'*iniuria aquiliana*, concepita in termini di torto oggettivo, all'*iniuria/culpa* alla base della responsabilità soggettiva.

Sottesa a una simile ipotesi è la ricostruzione di Jhering circa il passaggio dal torto oggettivo al torto soggettivo. Ho già avuto modo di sostenere che l'esperienza romana in tema di responsabilità ha seguito logiche per la cui comprensione non si può usare una chiave di lettura moderna ispirata a una concezione evoluzionistica che veda nella responsabilità oggettiva il punto di partenza e in quella per colpa un traguardo di civil-

³² ROBBE, U. L'*actio de pauperie*, in RISG 7 (1932) 348-355, ha giustamente notato il diverso significato sotteso all'uso del termine *animal* – espressione generica per indicare l'animale –, *quadrupes* – non solo l'animale a quattro zampe ma l'animale domestico –, *fera bestia* – l'animale feroce –, richiamando in particolare Gai. 2.16, nonché Isid. *etym.* 12.2.1 e August. *de gen. ad litter. imperf. liber* 15.53, per concludere che ogni riferimento a *animal* o a *fera* nel titolo relativo all'*actio de pauperie* sarebbe stato interpolato. A ben vedere, però, i giuristi mi sembrerebbero attenti all'uso dei termini sopra riportati nell'accezione peculiare evidenziata da Robbe. Il riferimento costante è al *quadrupes*, l'animale addomesticato che, nel momento in cui realizza il danno, proprio perché è mosso da un istinto ferino *contra naturam*, diventa *fera* (D. 9.1.1.4 e 7, Ulp. 18 *ad ed.*).

³³ Cfr. GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'*actio de pauperie*. Dalle XII Tavole ad Ulpiano (Napoli 1995) 26-59, spec. 108, 322-328, la quale ritiene che il richiamo alla contrarietà alla natura dell'animale sia stato introdotto tra tarda repubblica e principato. Rinvio alla studiosa anche per gli orientamenti sulla tarda datazione del criterio della *natura animalis*. Cfr. anche ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano (Torino 2002) 498-513, a parere del quale il criterio del *contra naturam* sarebbe il frutto della raffinata riflessione giuridica classica o tardo-classica più attenta a evitare «l'iniquità di addebitare al *dominus* le conseguenze di un comportamento animale del tutto naturale» (*ibid.*, 511), o qualora sia stato un terzo a incitare l'animale a causare il danno. L'a. immagina anche un percorso parallelo, che però mi sembra difficile da giustificare, che va dalla considerazione della naturalità del comportamento animale rispetto al singolo esemplare per giungere alla commisurazione alla specie di appartenenza, in rapporto alla mutata condizione etico-sociale degli animali da lavoro.

tà³⁴. L'ipotesi che ho tentato di dimostrare è che, nell'ambito della responsabilità aquiliana, il criterio di imputazione del danno sia stato sempre a titolo soggettivo. Non solo, dunque, il modello di responsabilità, così come delineato tradizionalmente per il danno aquiliano, mi sembra inadeguato in termini assoluti, ma ancor di più se lo si estende alla *pauperies*. Per applicare analogicamente un modello interpretativo è necessario dimostrare la vicinanza delle due situazioni che si intendono confrontare: non mi sembra che una simile dimostrazione sia stata data.

Sulla base dell'interpretazione della testimonianza di Ulpiano che riporta il parere di Servio, possiamo ricondurre al giurista repubblicano il riferimento all'istinto ferino, contrario alla natura mansueta dell'animale, quale causa della *pauperies*. Nulla esclude che tale criterio fosse seguito anche in età precedente e che fosse ben chiaro, sin dalla norma decemvirale, che il *dominus* rispondeva per il fatto dell'animale quando il danno era causato dal riemergere dell'istinto ferino³⁵.

Nel lavoro giurisprudenziale di definizione dell'ambito di applicazione dell'*actio de pauperie* emerge un ulteriore danno, diverso da quello arrecato dall'animale *contra naturam*: si tratta del danno realizzato quale reazione all'intervento di un terzo. In quest'ultimo caso non troverà applicazione l'*actio de pauperie* ma si ricorrerà all'azione aquiliana contro il terzo. I giuristi hanno ritagliato uno spazio specifico all'azione, rinviando alla responsabilità del *dominus* soltanto qualora sia chiaramente ravvisabile la 'responsabilità' dell'animale, escludendo l'interferenza di un'eventuale sollecitazione esterna³⁶ – il mulattiere che abbia caricato più del giusto il quadrupede che perciò abbia rovesciato il carico su qualcuno, ferendolo³⁷; chi non abbia saputo tenere un cane che, scappando, abbia arreccato un danno³⁸; chi abbia percosso o ferito un cavallo che, per il dolore, abbia scalciato³⁹; o infine chi, entrando in una *taberna* sia stato ferito da un cane feroce tenuto legato⁴⁰.

³⁴ Cfr. CURSI, M.F. *Iniuria cum damno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano* (Milano 2002) *passim*.

³⁵ Cfr. ZIMMERMANN, R. *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition* (Cape Town-Johannesburg 1990) 1101-1104 e più di recente POLOJAC, M. *Actio de pauperie: anthropomorphism and rationalism*, in *Fundamina* 18 (2012) 136-137.

³⁶ D. 9.1.1.6 (Ulp. 18 *ad ed.*): *sed et si instigatu alterius fera damnum dederit, cessabit haec actio*.

³⁷ D. 9.1.1.4 (Ulp. 18 *ad ed.*): ... *quod si propter loci iniquitatem aut propter culpam mulionis, aut si plus iusto onerata quadrupes in aliquem onus everterit, haec actio cessabit damnique iniuriae agetur*.

³⁸ D. 9.1.1.5 (Ulp. 18 *ad ed.*): *sed et si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit et alicui damnum dederit: si contineri firmius ab alio poterit vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit et tenebitur qui canem tenebat*.

³⁹ D. 9.1.1.7 (Ulp. 18 *ad ed.*): *ideoque si equus dolore concitatus calce petierit, cessare istam actionem, sed eum, qui equum percusserit aut vulneraverit, in factum magis quam lege Aquilia teneri, utique ideo, quia non ipse suo corpore damnum dedit. at si, cum equum permulsisset quis vel palpatus esset, calce eum percusserit, erit actioni locus*.

⁴⁰ D. 9.1.2.1 (Paul. 22 *ad ed.*): *si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus fuisset, contra*.

La scelta di limitare il ricorso all'*actio de pauperie* ai soli casi riconducibili all'effettiva 'responsabilità' dell'animale è coerente, a mio avviso, con la logica soggettiva della responsabilità che ha ispirato sin dalle più antiche forme di responsabilità le soluzioni dei giuristi romani. Pur non potendosi ravvisare in capo all'animale una colpevolezza in senso proprio nella realizzazione del danno (*quod sensu caret*), si sceglie di limitare ai danni realizzati *contra naturam* – quei casi cioè nei quali l'animale addomesticato lascia riemergere la ferinità che è propria del suo appartenere al genere delle *pecudes* – la responsabilità del *dominus*⁴¹. Senza richiamare forme di antropomorfismo, il riferimento al *contra naturam* allude a una 'responsabilità' del quadrupede che il *dominus*, l'unico soggetto capace di rispondere per evitare che il danno gravi sul danneggiato, è tenuto a garantire. Diversamente, qualora si riconosca quale causa dell'agire lesivo dell'animale la condotta di un terzo, il danno sarà imputato al terzo e non più al *dominus*, perché l'animale ha agito su sollecitazione esterna e non per un proprio attacco di ferinità⁴².

L'agire *contra naturam* dell'animale rappresenta quindi il criterio per la concessione dell'*actio de pauperie* dal quale discende coerentemente la scelta di non estendere la responsabilità del *dominus* a quei casi nei quali la causa della condotta lesiva dell'animale sia individuabile in un terzo. Lo stesso criterio vale a distinguere il nostro rimedio anche dall'ipotesi di pascolo abusivo.

Plinio⁴³ testimonia la previsione decemvirale di una pena capitale contro il soggetto pubere che avesse furtivamente e di notte fatto pascolare il proprio bestiame nel fondo altrui oppure distrutto le messi di un campo coltivato. La sanzione è gravissima: la *suspensio Cereri* o, qualora il danno sia stato realizzato da un impubere, il risarcimento del danno sino alla misura del doppio del valore della cosa distrutta, oltre alla fustigazione dell'impubere.

Come si evince dalla descrizione della fattispecie, il responsabile del danno è il pubere o l'impubere, a seconda delle circostanze, che fa pascolare il bestiame sul fondo altrui. Nessuna responsabilità è ravvisabile in capo all'animale – che, peraltro, pascolando sul fondo altrui non si comporta *contra naturam* –, da considerarsi mero strumento nelle mani di chi scientemente ne fa uso ai danni di terzi⁴⁴.

⁴¹ Op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 200-202, propone una distinzione tra l'originaria fattispecie del danneggiamento a tratto generale e quella del danneggiamento causato esclusivamente dall'animale, diversa da quella in cui il danno sia stato provocato direttamente o indirettamente dall'uomo, in linea con la vicenda di definizione soggettiva della responsabilità del *dominus*. Per le critiche a una simile impostazione, rinvio a *supra*, in testo.

⁴² Anche il danno derivante da caso fortuito non è riconducibile alla responsabilità del *dominus* dell'animale: cfr. D. 9.2.52.2 (Alf. 2 dig.).

⁴³ Plin. *nat. hist.* 18.3.12 (= XII Tab. 8.9): *frugem quidem aratro quaesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari iubebant gravius quam in homicidio convictum, impubem praetoris arbitratu verberari noxiame duplionemve decerni.*

⁴⁴ Analogamente op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 190-198, la quale ritiene che la linea di confine tra la fattispecie dell'*actio de pauperie* e quella contro il *frugem pavisse ac secuisse*, anche in

Un’ipotesi diversa è invece quella in cui il bestiame, nel pascolare sul terreno del *dominus*, sconfini nel fondo altrui. In questa circostanza non si richiama la pena capitale, non ravvisandosi la volontarietà del danneggiamento. Né è possibile far ricorso all’*actio de pauperie*, in considerazione del fatto che il comportamento degli animali non è *contra naturam*. È possibile che la responsabilità a titolo di colpa prevista dall’*actio legis Aquiliae* consentisse di agire contro chi fosse tenuto al controllo del gregge o della mandria per non aver evitato il danneggiamento del fondo altrui. L’azione aquiliana sarà *in factum*, non potendosi riconoscere il requisito del danneggiamento *corpo corpori* proprio dell’azione diretta. Non mi sentirei però nemmeno di escludere la possibilità di un’*actio in factum* concessa a tutela del caso concreto, non necessariamente legata all’*actio ex lege Aquilia*.

Leggermente differente da quella appena ipotizzata è una fattispecie esaminata da Aristone⁴⁵ nella quale si dà il caso di alcuni frutti che dall’albero del vicino cadano nel fondo di Tizio nel quale pascola il proprio gregge. Il vicino lamenta evidentemente la distruzione dei propri frutti: Aristone non ritiene si possa agire né con l’*actio de pastu pecoris* – azione a tutela del pascolo abusivo sul fondo altrui e da ritenersi non diversa dal *frugem pascere*⁴⁶ –, perché gli animali non pascolano nel fondo del vicino, né con l’*actio de pauperie*, né con l’*actio legis Aquiliae*, preferendo pensare a un’azione decretaglie concessa sul caso concreto – forse un’*actio in factum legis Aquiliae*⁴⁷.

Possiamo presumere che anche in questo caso l’*actio de pauperie* non possa essere esercitata in quanto il comportamento degli animali non è *contra naturam*. Piuttosto, il danno è riconducibile direttamente alla negligenza del *dominus*. È vero che in entrambi i casi è sempre il *dominus* a rispondere; tuttavia, nella prima forma di danno la responsabilità del *dominus* è ispirata a una logica potestativa che prevede la possibilità di consegnare nossale propria dell’*actio de pauperie*, nella seconda, invece, la responsabilità del *dominus* è diretta e resta esclusa la possibilità di liberarsi consegnando a nossa l’animale.

epoca arcaica, fosse da ricercare nell’imputabilità o meno all’uomo del comportamento dell’animale che ha determinato il danno.

⁴⁵ D. 19.5.14.3 (Ulp. 41 *ad Sab.*): *si glans ex arbore tua in meum fundum cadat eamque ego immisso pecore depascam, Aristo scribit non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim: nam neque ex lege duodecim tabularum de pastu pecoris (quia non in tuo pascitur) neque de pauperie neque de damni iniuria agi posse: in factum itaque erit agendum.*

⁴⁶ Cfr. VOIGT, M. Die XII Tafeln Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten I-II (Leipzig 1883) 720 e op. cit. CURSI, M.F. (2018) 614-626.

⁴⁷ Sul punto cfr. op. cit. CURSI, M.F. (2018) 616-617 e nt. 348. Qualora il proprietario del fondo sul quale cadono i frutti del vicino abbia introdotto dolosamente il gregge affinché li mangiasse, Pomponio suggerisce di agire con l’*actio ad exhibendum* (D. 10.4.9.1, Ulp. 24 *ad ed.*). Cfr. MARRONE, M. *Actio ad exhibendum*, in AUPA 26 (1958) 298-333 e op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 175-177.

5. QUADRUPES E FERA

Come si è detto, *l'actio de pauperie* riguarda il danno causato dall'animale domestico. Qualora invece l'animale sia selvaggio l'azione non potrà essere usata. Come, ad esempio, nel caso dei danni causati da un orso, dei quali non può essere chiamato a rispondere il padrone con l'azione in questione:

D. 9.1.1.10 (Ulp. 18 *ad ed.*): *In bestiis autem propter naturalem feritatem haec actio locum non habet: et ideo si ursus fugit et sic nocuit, non potest quondam dominus conveniri, quia desinit dominus esse, ubi fera evasit: et ideo si in eum occidi, meum corpus est.*

La motivazione, come spiega Ulpiano, risiede nel fatto che la natura selvaggia dell'orso non consente – se non provvisoriamente, in applicazione del principio generale che riconduce l'appartenenza della *fera bestia* alla sua cattura⁴⁸ – il collegamento a un padrone⁴⁹ e qualora l'orso, sfuggendo al controllo del proprio *dominus*, abbia causato dei danni a terzi, l'originario *dominus* non può essere convenuto in giudizio avendo perso la proprietà dell'orso in quanto bestia selvaggia.

Viene da chiedersi cosa sarebbe accaduto nell'ipotesi di un danno causato dall'orso nel periodo in cui si trovava custodito presso il padrone: in applicazione della regola generale fissata da Ulpiano dovremmo escludere l'applicazione dell'*actio de pauperie*, trattandosi di una bestia selvaggia. La spiegazione di Ulpiano però, legata all'impossibilità di conservare la proprietà dell'orso quando è sfuggito al *dominus*, importerebbe coerentemente un'applicazione dell'azione se il danno fosse stato realizzato durante la custodia del *dominus*.

Tutto ciò sembrerebbe lasciare aperta una lacuna nel sistema: se la natura ferina delle bestie selvagge, non consentendo la convivenza con gli uomini e dunque l'appartenenza dell'animale alla sfera di potere del *dominus*, esclude l'applicazione dell'*actio de pauperie*, in concreto si danno però situazioni nelle quali tale convivenza si realizza e determina la riconducibilità al proprietario della bestia feroce della richiesta di riparazione del danno causato dall'animale.

Si può ipotizzare che i compilatori, intervenuti sulla testimonianza ulpianea, abbiano combinato malamente, forse tagliando una parte della più ampia argomentazione del giurista severiano⁵⁰, il caso concreto legato alla fuga dell'orso alla regola generale che esclude l'applicazione dell'*actio de pauperie* ai danni causati dalle bestie feroci⁵¹.

⁴⁸ Si veda op. cit. ONIDA, P.P. (2002) 409-417.

⁴⁹ Mi sembra sintetizzare la distinzione tra animali domestici naturalmente sotto la custodia di un padrone e bestie feroci che invece devono essere private della loro naturale libertà per essere sottoposte al controllo di un *dominus*, una testimonianza di D. 41.2.3.15 (Paul. 54 *ad ed.*), circa la condizione degli uccelli: *aves autem possidemus, quas inclusas habemus, aut si quae mansuetae factae custodiae nostrae subiectae sunt.*

⁵⁰ È questa l'ipotesi di HONORÉ, T. Liability for animals: Ulpian and the compilers, in *Satura R. Feenstra* (Fribourg 1985) 239-250 condivisa da op. cit. POLOJAC, M. (2012) 127-128.

⁵¹ Cfr. in questo senso op. cit. ROBBE, U. (1932) 358.

Quando emerge il problema dei danni realizzati da animali feroci – condotti a Roma in maniera sempre più massiccia in età imperiale per rispondere alle richieste del circo e delle *venationes* –, la scelta del pretore è di escludere l'estensione dell'*actio de pauperie*, anche in via utile⁵², prevedendo un apposito editto riservato ai danni causati dalle bestie feroci⁵³. È vero che l'*actio de pauperie* non si applica, ma nel periodo in cui l'animale feroce appartiene a un soggetto quest'ultimo risponde dei danni con l'azione prevista nell'editto *de feris*.

Per tracciare il confine tra l'*actio de pauperie* e l'*edictum de feris* è necessario esaminare l'ambito di applicazione di quest'ultimo strumento rimediale. È Ulpiano a riportare un lungo frammento dell'editto degli edili curuli⁵⁴ relativo alla tutela contro le bestie feroci:

D. 21.1.40.1 (Ulp. 2 ad ed. aed. cur.): *Deinde aiunt aediles: 'ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem'*⁵⁵; 42: *'qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere damnumve dare possit. si adversus ea factum erit et homo liber ex ea re perierit, solidi ducenti, si nocitum homini libero esse dicetur, quanti bonum aequum iudici videbitur, condemnatur, ceterarum rerum, quanti damnum datum factumve sit, dupli'*.

⁵² Paolo testimonia l'estensione dell'azione in via utile ad altri animali, oltre i quadrupedi: D. 9.1.4 (Paul. 22 ad ed.): *haec actio utilis competit et si non quadrupes, sed aliud animal pauperiem fecit*. Il problema riguarda la portata dell'estensione: mi sembra condivisibile l'ipotesi che individua l'ambito di applicazione dell'azione utile con riferimento agli animali domestici bipedi. Così facendo si viene a conservare la medesima logica di operatività dell'azione diretta, applicata ai quadrupedi addomesticati (fondamentalmente gli animali destinati ai lavori agricoli). Se invece si pensasse a estendere l'azione anche agli animali selvaggi, a parte il fatto che rimarrebbe da giustificare l'apposita previsione dell'*edictum de feris*, si verrebbe a stravolgere il criterio di applicazione limitato agli animali resi mansueti. Così op. cit. ZIMMERMANN, R. (1990) 1101-1102, e da ultimo op. cit. POLOJAC, M. (2012) 126-127 alla quale rinvio per le diverse posizioni della dottrina.

⁵³ Contra op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 149-154, la quale sostiene che non si possa distinguere l'ambito di applicazione dell'*actio de pauperie* da quello dell'*edictum de feris* sulla base del carattere domestico o selvaggio, mansueto o feroce dell'animale, ritenendo tale distinzione mobile nel tempo e condizionata dall'uso dell'animale da parte dell'uomo. A me sembra che l'a. porti l'attenzione su profili accidentali e non essenziali delle due azioni per individuarne l'ambito di applicazione. Non ritengo infatti si possa prescindere dal considerare la natura degli animali oggetto delle due azioni: è vero che l'*actio de pauperie* rinvia genericamente a un animale *quadrupes*, ma la casistica riportata offre un quadro coerente con l'uso domestico di questi animali. Ben diverso è invece l'obiettivo dell'*edictum de feris*, riferito appunto alle bestie feroci. Non c'è dubbio che vi possano essere situazioni di confine, come quella del cane, o che, prima dell'emanaione dell'editto, l'*actio de pauperie* fosse stata prestata a sanzionare anche casi in cui erano coinvolti animali feroci: tutto ciò però non tocca la distinzione fondamentale tra le due azioni a cui corrisponde una specifica logica rimediale.

⁵⁴ Come è stato notato da op. cit. ZIMMERMANN, R. (1990) 1106, gli stessi magistrati che si occupavano della *cura ludorum*.

⁵⁵ D. 21.1.41 (Paul. 2 ad ed. aed. cur.): *et generaliter aliudve quod noceret animal, sive soluta sint, sive alligata, ut contineri vinculis, quo minus damnum inferant, non possint.*

Gli edili hanno stabilito che per le strade dove è consentito il pubblico passaggio non si possano tenere animali feroci – cani, verri, cinghiali, lupi, orsi, pantere, leoni – in condizioni tali da poter nuocere a qualcuno o arrecare un danno. Se si sia contravvenuto a questo divieto e in conseguenza di ciò sia morto un uomo libero, la sanzione sarà pari a duecento solidi; se sarà ferito un uomo libero si condannerà secondo l'equo apprezzamento del giudice; negli altri casi di danno la sanzione sarà commisurata al doppio del valore della cosa distrutta.

L'esigenza di tutelare uomini e cose negli spazi pubblici porta gli edili, in primo luogo, a stabilire il divieto di tenere animali pericolosi a contatto, sia pur potenziale, con i passanti e le loro cose senza osservare le misure necessarie a evitare eventuali danni; in secondo luogo, a prevedere condanne commisurate alla gravità della lesione o del danno in concreto realizzato dall'animale.

L'editto ricorda, quanto all'esigenza di tutela di spazi destinati alla pubblica circolazione, sia l'*edictum de effusis vel deiectis* sia l'*edictum de positis vel suspensis* che del precedente è una parte⁵⁶. Come è noto, con l'*actio de effusis vel deiectis* si tutela il danno subito da chi si trovi a passare per una strada di normale transito e che sia derivato dal contatto con quanto sia stato gettato o sparso da un'abitazione che affacci sulla strada. Analogamente, anche se in questo caso il danno non si è realizzato, con l'*actio de positis vel suspensis* si tutela la pubblica incolumità dei passanti, sanzionando chi tiene su una tettoia o un cornicione qualcosa la cui eventuale caduta possa arrecare danno ai passanti. La *ratio* delle due ultime azioni è da ravvisare nell'esigenza – resa più pressante dalla costruzione di abitazioni a più piani (*insulae*) – di rendere sicura la circolazione lungo le vie per le quali si è soliti passare (*in eum locum, quo vulgo iter fiet ...*).

Nei due editti pretori viene individuato un responsabile che, nel primo caso, è l'*habitor*; nel secondo, colui il quale abbia posto la cosa sul cornicione e se ne presume, come vedremo meglio più avanti, la responsabilità in maniera assoluta, senza alcuna prova liberatoria.

Analogamente, nell'*edictum de feris* risponde del danno colui che tenga gli animali pericolosi in condizione di nuocere. L'azione non viene intentata, come nel caso dell'*actio de pauperie, nomine quadrupedis*, ma direttamente nei confronti della persona che ha in carico le bestie feroci. E questo sottolinea una prima importante differenza con l'*actio de pauperie*, concepita invece come un'azione contro l'animale che ha causato il danno e di cui è chiamato a rispondere il *dominus*.

Nel nostro caso, al contrario, non vi è nessun riferimento al *dominus* dell'animale⁵⁷, considerato che gli animali feroci, per la loro naturale ferinità, non sono riconducibili

⁵⁶ D. 9.3.5.7 (Ulp. 23 ad ed.).

⁵⁷ Non mi sembra si possa parlare di responsabilità del proprietario dell'animale feroce tenuto in cattività a contatto con il pubblico, come propone op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 149.

stabilmente a un *dominus*. Non è che una conferma della logica seguita da Ulpiano nell'escludere l'applicazione dell'*actio de pauperie* agli animali selvaggi. Inoltre, non risultano esimenti: diversamente da quanto previsto per l'*actio de pauperie*, di cui, come si è visto⁵⁸, viene esclusa l'applicazione a carico del *dominus* qualora sia un terzo a incitare l'animale domestico a causare il danno, nell'*edictum de feris* chi tiene animali pericolosi in zone aperte al pubblico transito ne risponde sempre e comunque: in questo senso mi sembrerebbe che la responsabilità sia più rigida rispetto a quella del padrone dell'animale domestico che abbia realizzato una *pauperies*, avvicinandosi a quella dell'*habitator* nell'*edictum de effusis vel deiectis*. Le ipotesi di danno, come le relative sanzioni, sono differenziate secondo la medesima logica di tale ultimo editto: uccisione e ferimento di un uomo libero, danneggiamento di cose.

Per concludere, l'esame dell'*edictum de feris* ha messo in rilievo alcuni profili di somiglianza con gli editti pretori posti a tutela di persone e cose quando si trovino a passare su vie aperte al pubblico. L'esigenza di proteggere persone e cose da eventuali pericoli esterni comporta soluzioni giuridiche analoghe che contribuiscono a configurare la responsabilità che discende dall'*edictum de feris* in maniera diversa da quella che sta emergendo rispetto all'*actio de pauperie*. In quest'ultima azione, infatti, la responsabilità del *dominus* è affievolita rispetto a quella di chi tiene le bestie feroci in condizioni di nuocere, secondo la previsione dell'*edictum de feris*. Nell'*actio de pauperie* il *dominus* è responsabile dell'evento lesivo causato dall'animale, perché l'animale non può rispondere direttamente, e sempre nella misura in cui si ravvisi una responsabilità diretta dell'animale. Nella tutela che discende dall'*edictum de feris* il responsabile è direttamente la persona che tiene le bestie feroci in condizioni di nuocere e non l'animale. Inoltre, considerata la particolare pericolosità di questi animali, il responsabile non può liberarsi in alcun modo, configurandosi una forma di responsabilità oggettiva vera e propria e non affievolita come la precedente.

6. I DANNI CAUSATI DAL CANE

Tra gli animali i cui danni sono sanzionati dall'*edictum de feris* rientra anche il cane, considerato, evidentemente una bestia feroce. A ben guardare, però, la casistica giurisprudenziale offre alcuni esempi riguardanti specificatamente i danni causati da cani nell'ambito di applicazione dell'*actio de pauperie*.

Un frammento di Paolo testimonia il caso di chi, per evitare di incontrare qualcuno, ad esempio un magistrato, si introduca nel locale più vicino e lì sia ferito da un cane feroce. Alcuni giuristi ritengono che non si possa agire contro il proprietario del cane

⁵⁸ Cfr. *supra*, § 4.

con l'*actio de pauperie*, ma che al contrario essa possa esercitarsi qualora il cane non fosse stato legato:

D. 9.1.2.1 (Paul. 22 ad ed.): *Si quis aliquem evitans, magistratum forte, in taberna proxima se immisisset ibique a cane feroce laesus esset, non posse agi canis nomine quidam putant: at si solutus fuisset, contra.*

La testimonianza appartiene al commentario paolino all'editto nella parte relativa all'*actio de pauperie* e trova la medesima collocazione nel Digesto: il giurista fa infatti riferimento alla possibilità di agire *nomine canis*, rinvia alla ‘responsabilità’ del cane di cui risponde il *dominus*, secondo la logica propria dell'*actio de pauperie*. Il richiamo all’azione non è presente solo in termini negativi per escluderne l’applicazione, ma, mi sembrerebbe, anche in termini positivi per ammetterla – come emerge dal nettissimo *contra* che allude a una soluzione diametralmente opposta rispetto al mancato ricorso all'*actio de pauperie*. Il che porta a ritenere che il giurista abbia scartato la possibilità di usare lo strumento rimediale previsto nell'*edictum de feris*, pur essendo il cane descritto come *ferox*. Forse le condizioni oggettive previste nell’editto (un luogo *qua vulgo iter fiet*), o forse il fatto che la sua ferocia non è un tratto della natura dell’animale così caratteristico da impedirne l’addomesticamento spingono il giurista a discutere dei criteri per l’applicazione dell'*actio de pauperie*.

Proprio tenendo conto della peculiarità della situazione – il cane è domestico ma pericoloso, probabilmente un cane da guardia –, Paolo porta l’attenzione sulle particolari cautele che il *dominus* deve osservare per proteggere gli avventori della *taberna*, valutandole in rapporto alla condotta tenuta da questi ultimi. In quanto cane da guardia, l’animale è naturalmente pericoloso per chi si introduca nella *taberna* e di conseguenza il danno che eventualmente può causare sarebbe, come quello prodotto dal bue solito incornare, o dal cavallo *calcitrosus*, un danno ascrivibile alla ‘responsabilità’ dell’animale, sanzionato con l'*actio de pauperie, canis nomine*. A meno che – e qui entra in gioco la cautela del *dominus* per contenere le occasioni del danno ai terzi – il *dominus* non lo abbia tenuto legato e allora l’eventuale lesione subita dal terzo non è altro che il frutto del suo incauto comportamento: una sorta di istigazione dall’esterno. In quest’ultimo caso, il padrone ha infatti adottato tutte le cautele del caso, conoscendone la pericolosità, addebitando integralmente al danneggiato la responsabilità del danno perché si è incautamente avvicinato all’animale. Al contrario, se l’animale è lasciato libero, il terzo non è avvisato della pericolosità dell’animale e dunque non si può imputare allo stesso alcuna negligenza nell’avvicinarsi all’animale. In questo caso il *dominus* risponde per i danni causati dal cane⁵⁹. Il parere di Paolo si fonda su un attento bilanciamento delle

⁵⁹ Cfr. op. cit. MACQUERON, J. (1971) 137-142; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 158, per un’analoga ricostruzione, basata sulla lettura del comportamento del danneggiato come causa dell’evento dannoso.

ragioni del *dominus* e di quelle del terzo all'interno dei criteri di applicazione dell'*actio de pauperie*.

L'interesse a ricercare un analogo equilibrio emerge in un caso esaminato da Ulpiano:

D. 9.1.1.5 (Ulp. 18 ad ed.): *Sed et si canis, cum duceretur ab aliquo, asperitate sua evaserit et alicui damnum dederit: si contineri firmius ab alio poterit vel si per eum locum induci non debuit, haec actio cessabit et tenebitur qui canem tenebat.*

Anche questo passo appartiene al libro del commentario ulpianeo all'editto relativo all'*actio de pauperie*. Nel caso esaminato un cane, mentre viene condotto al guinzaglio, riesce a sfuggire per sua fierezza al controllo di chi lo tiene al guinzaglio e procura un danno a un terzo.

Il fatto che il giurista stia discutendo dell'applicazione o meno dell'*actio de pauperie* porta a ritenere che il cane non sia considerato una bestia feroce ma un animale addomesticato che per impeto ferino causa un danno sfuggendo al controllo di chi lo stava portando a passeggio. Ed è proprio su quest'ultimo profilo che si appunta l'interesse del giurista per la soluzione che viene proposta. Ulpiano esclude l'*actio de pauperie* qualora non siano state osservate alcune condizioni: che il cane potesse essere tenuto più saldamente o che non dovesse essere condotto in quel luogo nel quale si è svincolato, causando il danno. In questi casi al risarcimento del danno sarà tenuto chi ha portato a passeggio il cane.

Rispetto al verificarsi del danno Ulpiano, come Paolo nel frammento precedente, tiene in considerazione sia la ‘responsabilità’ del cane, unica a consentire il ricorso all'*actio de pauperie* nei limiti dell’agire *contra naturam*, sia la responsabilità del terzo, contro il quale si potrebbe ricorrere con l’azione aquiliana⁶⁰. Probabilmente è da escludere anche in questo caso, come nel precedente, la possibilità del ricorso all’azione prevista nell’*edictum de feris*, in primo luogo perché non emergono elementi per ritenere che il cane fosse una bestia feroce, e poi perché la responsabilità di chi porta il cane al guinzaglio non discende oggettivamente dall’aver tenuto il cane in un luogo aperto al pubblico transito (come nell’editto), ma emerge dalla valutazione dell’eventuale negligenza nella scelta di portare a passeggio un cane di cui non poteva assicurarsi il controllo o del luogo nel quale viene condotto⁶¹.

⁶⁰ Cfr. op. cit. MACQUERON, J. (1971) 143-145, che adatta l’azione al caso concreto, sulla base delle soluzioni proposte dai bizantini nei Basilici; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 70-79, 159; ZILIOTTO, P. L’imputazione del danno aquiliano. Tra *iniuria e damnum corpore datum* (Padova 2000) 109; op. cit. CAIAZZO, E. (2000) 292; PIRO, I. *Damnum corpore suo dare rem corpore possidere*. L’oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della *possessio* nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani (Napoli 2004) 133; GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*. II. I criteri di imputazione del danno tra *lex* e *interpretatio prudentium* (Napoli 2016) 198-199; op. cit. PLATSCHEK, J. (2018) 155 nt. 12.

⁶¹ Il problema del rapporto tra *actio de pauperie* ed *edictum de feris* è esaminato da op. cit. MACQUERON, J. (1971) 145-147, richiamando anche l’esito giustinianeo delle Istituzioni 4.9.1, che rinvia al cumulo delle due azioni. Nel caso specifico, però, l’a. ipotizza l’inserimento compilatorio della parte

Nella stessa prospettiva si colloca ancora una testimonianza di Ulpiano, tratta sempre dal libro diciottesimo del commentario all'editto, nella quale si esamina un caso di responsabilità aquiliana per il danno derivante dal morso di un cane, incitato ad attaccare:

D. 9.2.11.5 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Item cum eo, qui canem irritaverat et effecerat, ut aliquem morderet, quamvis eum non tenuit, Proculus respondit Aquiliae actionem esse: sed Iulianus eum demum Aquilia teneri ait, qui tenuit et effecit ut aliquem morderet: ceterum si non tenuit, in factum agendum.*

Di fronte al caso di chi abbia incitato un cane a mordere, Proculo ritiene che si potesse agire con l'azione aquiliana, anche se il cane non fosse tenuto al guinzaglio. Giuliano invece ritiene che si debba procedere con l'*actio ex lege Aquilia* solo nel caso in cui il cane fosse tenuto e spinto a mordere; qualora invece non fosse legato si dovrà agire *in factum*⁶².

Ferma restando l'opinione secondo la quale il terzo e non il *dominus* è ritenuto responsabile del danno se ha incitato il cane a mordere, qui Ulpiano sposta l'attenzione su problemi di causalità che interessano l'applicazione della legge Aquilia e che orientano due giuristi del calibro di Proculo e Giuliano a sostenere posizioni parzialmente differenti.

È stato messo in evidenza che mentre Proculo, nel considerare applicabile l'azione diretta, ragionava sulla scia della tradizione che aveva concesso l'azione a casi simili, evidenziando l'incapacità del soggetto di trattenere l'impeto dell'animale, ritenendolo immediatamente responsabile; Giuliano al contrario sarebbe stato guidato dalla teoria del contatto fisico, ravvisabile solo nell'ipotesi del cane tenuto al guinzaglio⁶³. Recentemente si è sfumata l'opposizione interpretativa legando la diversità di opinioni alla differente valutazione della possibilità di riferire in maniera certa l'evento al danneggiante⁶⁴. In ogni caso, il diverso orientamento dei due giuristi non incide sulla comu-

di testo relativa al luogo in cui il cane viene condotto, allusiva al requisito di applicazione dell'*editum de feris*, ritenendo che la testimonianza esamini un caso in cui venga in discussione insieme all'*actio de pauperie*, l'*actio ex lege Aquilia*.

⁶² Op. cit. MACQUERON, J. (1971) 149, ritiene che l'*actio* fosse indicata nel testo originario come *utilis* e che l'*actio in factum* sia stata introdotta dai compilatori. Più in generale sul pesante rimaneggiamento compilatorio che il frammento avrebbe subito si veda *ibid.* 148-149; ALBANESE, B. Studi sulla legge Aquilia. I. *Actio utilis e actio in factum ex lege Aquilia*, in AUPA 21 (1950) 125-127; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 73-75.

⁶³ Cfr. la riflessione di NÖRR, D. *Causa mortis* (München 1986) 144-145, ripresa da op. cit. ZILIOTTO, P. (2000) 103, 124-127, che richiama l'attenzione sul graduale irrigidimento interpretativo dei *verba legis* alla base della soluzione di Giuliano, al quale tra l'altro si deve la nozione più ristretta di *occidere* come *causam mortis praebere vi et quasi manu*.

⁶⁴ Op. cit. PIRO, I. (2004) 100-103, 133, la quale sottolinea come la possibilità di ascrivere a fatti ulteriori rispetto all'incitamento del cane la responsabilità del danno possa indurre a ritenere incrinata la riferibilità certa dell'evento dannoso all'autore del danno.

ne convinzione che in presenza di una sollecitazione esterna riconducibile a un terzo l'*actio de pauperie* non possa essere applicata.

Al termine dell'analisi delle testimonianze che riguardano i danni causati dal cane emergono alcune indicazioni: il cane viene considerato generalmente come un animale domestico, anche nelle ipotesi in cui la sua indole viene qualificata feroce. Questo comporta di regola l'applicazione dell'*actio de pauperie*, tranne nei casi in cui entrano in gioco, nel causare il danno, elementi ulteriori rispetto alla ferinità del cane e che consistono nelle accortezze che il padrone dell'animale o un terzo osservano per evitare il danno e sempre che il danno non sia stato prodotto dalla malvagia sollecitazione di un terzo. In tutti questi casi l'*actio de pauperie* cede il posto all'azione aquiliana, diretta o adattata al caso concreto. In nessuna fattispecie riportata dai *prudentes* troviamo invece applicato al cane l'*edictum de feris*, benché l'editto ne preveda la possibilità, includendo tra le bestie feroci anche il cane.

7. PERCHÉ UNA NORMA SPECIFICA PER I DANNI CAUSATI DAL CANE?

Tornando all'interrogativo con il quale ho aperto la disamina dei casi di danneggiamento causato dall'animale, e in particolare dal cane, a stare alla testimonianza delle fonti la tutela contro i danni appare assicurata dall'*actio de pauperie*, dall'*actio ex lege Aquilia* e dall'*edictum de feris*. L'analisi delle fonti non mi sembra lasciare lacune nell'ampio ventaglio rimediale. Perché allora immaginare l'emanaione della legge Pesolania per i danni causati dal cane?

La dottrina che ha ritenuto genuina la notizia delle *Pauli Sententiae* ha giustificato la necessità di un'apposita legge ritenendo, in un caso⁶⁵, che l'*actio de pauperie* si rivolgesse soltanto alle *quadrupedes pecudes*, gli animali cioè destinati all'agricoltura e alla pastorizia, e che solo successivamente, dopo l'estensione della *lex Pesolania*, sarebbe

⁶⁵ Cfr. op. cit. CAIAZZO, E. (2000) 283-286; op. cit. ONIDA, P.P. (2002) 221, 226, 233-235. op. cit. MACQUERON, J. (1971) 133 nt. 1, ipotizza che in età decemvirale il cane non fosse un animale domestico e che dunque soltanto quando, sull'esempio greco, cominciò a esserlo fu introdotta, tra la *lex Aquilia* e l'*edictum de feris*, la *lex Pesolania* per estendere anche al cane l'*actio de pauperie*. Aggiunge inoltre, *ibid.*, 136-137, che nell'*Interpretatio* alle *Pauli Sententiae* vi sarebbe il chiaro riferimento a una statuizione romana sul cane che confermerebbe l'idea della legge Pesolania, considerata la diversa origine delle fonti dalle quali hanno attinto gli autori dei due testi. Non può tuttavia essere escluso, come pure è stato proposto da JACKSON, B.S. Liability for animals in Roman Law: an historical sketch, in Cambridge Law Journal 37 (1978) 130 nt. 52, il fraintendimento del compilatore delle *Sententiae* che ha portato l'autore dell'*Interpretatio* a ravvisare nella *lex Pesolania* una statuizione specifica per il danno causato dal cane.

stata utilizzata anche per i cani, come attesterebbero i giuristi severiani; in un altro⁶⁶, che la *lex Pesolania* fosse una normativa specifica, più incisiva, meglio rispondente al modificarsi del contesto economico-sociale rispetto all'antica *actio de pauperie*.

Non mi sembra sia da condividere né l'uno né l'altro orientamento. Non il primo perché usa quale chiave interpretativa del termine *quadrupes* la più tarda distinzione tra *quadrupedes quae pecudum numero sunt* e *quadrupedes quae pecudum numero non sunt* che viene introdotta dal legislatore Aquilio per individuare la *res* danneggiata⁶⁷.

Ho già avuto occasione di occuparmi della categoria delle *quadrupedes pecudes* e ne ho ricavato l'impressione che il legislatore, coniando l'espressione *quadrupes pecus* nel primo *caput* del testo legislativo, abbia inteso specificare l'ambito semanticico di *pecus* – comprensivo di ogni genere di animale⁶⁸ – riferendosi alle sole bestie a quattro zampe (*quadrupes*). I giuristi hanno ulteriormente definito la categoria delle *quadrupedes pecudes*, attraverso l'esclusione di alcuni animali *quadrupedes* dalla sfera di applicazione della *lex Aquilia*. Gaio⁶⁹ annovera nel suo elenco *oves*, *caprae*, *boves*, *equi*, *muli*, *asini*, *elefanti*, *cameli* e *sues* – sebbene, rispetto a questi ultimi, vi sia qualche incertezza, fugata però dal parere di Labeone –, che *gregatim habentur*; mentre sembrerebbero esclusi cani, orsi, leoni e pantere. La ragione di questa distinzione si ricava indirettamente dalla valutazione di Gaio circa l'appartenenza alla categoria delle *quadrupedes pecudes* anche degli elefanti e dei cammelli. Il giurista scrive che questi due generi di animali *quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eas oportet*. Insomma, la loro funzione non è diversa da quella dei tradizionali animali da soma, ma la loro natura, a differenza di questi ultimi, è selvaggia, come quella dell'orso, del leone. Rispetto al cane, Gaio, non potendo negare la sua natura di quadrupede, ne esclude l'appartenenza al novero delle *pecudes*, perché evidentemente non svolge alcuna *opera* analoga a quella compiuta dagli animali da soma, pur riuscendo utile all'uomo, come attesta Varrone⁷⁰, se impiegato nella caccia o nella guardia del bestiame⁷¹. Così facendo, la norma viene usata soltanto per tutelare

⁶⁶ Op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 157.

⁶⁷ D. 9.2.2 pr. (Gai. 7 *ad ed. prov.*); Gai. 3.210; I. 4.3 pr.

⁶⁸ Mi riferisco, in particolare, a Plaut. *Pseud.* 834-835 e *Rud.* 942, il quale ricomprende nella categoria delle *pecudes* i pesci; Non., s.v. “*pecus*” [L. 233] e s.v. “*pecudes*” [L. 737].

⁶⁹ D. 9.2.2.2 (Gai. 7 *ad ed. prov.*): *ut igitur apparel, servis nostris exaequat quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. sed canis inter pecudes non est. longe magis bestiae in eo numero non sunt, veluti ursi leones pantherae. elefanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et natura eorum fera est) et ideo primo capite contineri eas oportet.*

⁷⁰ Varro *de re rust.* 2.9.1-7.

⁷¹ Del resto, Colum. *de re rust.* 6 pr. 6, distingue due generi di quadrupedi: l'uno serve al lavoro dell'uomo, come i buoi, i cavalli; l'altro è di qualche utilità, anche per il reddito o per la guardia, come i cani.

gli animali che più di altri avevano una rilevanza economica per il *dominus*, soprattutto nella prospettiva del pascolo e della coltivazione dei fondi.

Una simile lettura, come appare evidente, fondata sul restringimento del significato di *pecus* e non di *quadrupes*, non può avere alcuna incidenza sull'individuazione degli animali, definiti soltanto quadrupedi, interessati dall'applicazione dell'*actio de pauperie*.

Ma il problema non sarebbe soltanto terminologico. Vi è chi⁷² ha ipotizzato che la legge Aquilia avrebbe reso esplicito ciò che era implicito nel testo decemvirale, ovverosia il riferimento dei quadrupedi alla classe delle *pecudes*⁷³. Tale interpretazione però non tiene conto di due elementi: il primo è legato alla vicenda del termine *pecus* che, come si è detto, prima della precisazione aquiliana della *pecus* come *quadrupes*, è attestato con riferimento a ogni genere di animale. Il secondo emerge dalla differente condizione dell'animale che nella legge decemvirale è l'autore del danno, nella legge Aquilia è la *res* danneggiata. Se in quest'ultimo caso può essere giustificata la limitazione della categoria alle *quadrupedes pecudes* in relazione al rilievo di questi animali nell'economia agricola dell'epoca, nella disposizione decemvirale non si comprenderebbe il senso di circoscrivere la riparazione dei danni soltanto al caso in cui i danni fossero causati da un *quadrupes pecus*.

Per un altro verso, non mi sembra si possa accogliere senza riserve neppure la diversa opinione di chi ritiene che la legge in questione sia stata emanata con l'intento di prevedere una normativa più incisiva rispetto all'*actio de pauperie* per tutelare i terzi dai cani – come nel caso dell'*edictum de feris* che introduce una risposta normativa in grado di assecondare i mutamenti economico-sociali. Mentre dell'*edictum de feris* sono noti i termini della differenza rispetto all'*actio de pauperie*, i sostenitori dell'interpretazione ora ricordata non si preoccupano di dare un contenuto alla *lex Pesolania* che possa giustificare la sua previsione rispetto all'*actio de pauperie*. Questa lacuna non consente di avanzare alcuna ipotesi sulla funzione della legge in rapporto agli altri strumenti rimediali, indebolendo pertanto l'interpretazione proposta.

8. IL CONTENUTO DELLA *LEX PESOLANIA* NELLE *PAULI SENTENTIAE*

Torniamo al testo delle *Pauli Sententiae* per cercare qualche elemento utile a comprendere il senso della citazione della *lex Pesolania*. Leggendo il paragrafo 1a, imme-

⁷² Sulla nozione di *quadrupes*, si veda op. cit. ONIDA, P.P. (2002) 213-255.

Op. cit. JACKSON, B.S. (1978) 126.

⁷³ Giustificando, in questo modo, la precisazione di Ulpiano che, nel periodo classico, ricorda che l'azione si riferisce a ogni tipo di quadrupede: D. 9.1.1.2 (Ulp. 18 *ad ed.*): *quae actio ad omnes quadrupedes pertinet*.

diatamente successivo alla citazione della legge – *si quis saevum canem habens in plateis vel in viis publicis in ligamen diurnis horis non redegerit, quidquid damni fecerit, a domino solvantur* –, troviamo una disposizione che vieta di portare in piazze o vie pubbliche durante il giorno cani pericolosi, se non legati, e qualora un danno sia dagli stessi causato, a risponderne sarà il padrone. La disposizione non va confusa con le previsioni dell'*edictum de feris* che vengono sintetizzate nel § 2. Siamo davanti a una norma che fissa espressamente una regola di comportamento che i proprietari di cani dovevano adottare nel portare i cani pericolosi a passeggio durante il giorno in spazi pubblici: ovverosia tenerli al guinzaglio. Non abbiamo alcuna certezza che il divieto di portare a passeggio i cani senza guinzaglio fosse stato deliberato in una legge, ma la contiguità con la citazione della *lex Pesolania* e la peculiarità del divieto medesimo che compare qui e non altrove, rendono plausibile una corrispondenza tra legge e divieto.

A partire da queste indicazioni, possiamo ipotizzare che la convivenza con i cani addomesticati abbia richiesto nel tempo un intervento legislativo⁷⁴ per imporre alcune regole di condotta ai loro padroni, onde evitare pericoli all'incolumità dei terzi. La testimonianza non fa riferimento a specifiche sanzioni per i danni causati dall'inoservanza di tali misure: l'unico elemento certo è la responsabilità del *dominus* che è tenuto a risarcire il danno. La corrispondenza tra violazione dell'obbligo di tenere il cane pericoloso al guinzaglio e la responsabilità del padrone portano a configurare quest'ultima come una responsabilità diretta, più vicina alla logica dell'*edictum de feris* che non all'*actio de pauperie* in cui è l'animale a essere 'responsabile'. In questa logica, resterebbe esclusa la possibilità della consegna nossale dell'animale per essere il *dominus* l'unico responsabile. Questa conclusione non sembrerebbe accordarsi con l'indicazione della fonte che sembra instaurare una somiglianza nella disciplina introdotta dalla *lex Pesolania* con quella dell'*actio de pauperie* e l'*actio de pastu*, ritenute entrambe nossali dal Paolo Visigotico. L'unitaria considerazione di queste azioni come nossali si spiega, come si è già detto⁷⁵, con il carattere pratico dell'opera che ha accomunato, senza avere riguardo allo specifico regime classico delle azioni, i tre strumenti per via del fatto che l'animale è l'autore materiale del danno⁷⁶. Al contrario, la condotta dannosa trova

⁷⁴ Non mi sembra possibile determinare con sicurezza la datazione della legge Pesolania: VOIGT, M. *Römische Rechtsgeschichte*, I (Leipzig 1892) 39-40 nt. 18, la ritiene di poco posteriore alle XII tavole; op. cit. GIANGRIECO PESSI, M.V. (1995) 156-157 ipotizza che la legge fosse posteriore alla legge Aquilia ma precedente all'*edictum de feris*; op. cit. CAIAZZO, E. (2000) 286-287; 291, invece, la ritiene votata nella media repubblica, forse tra il terzo e il secondo secolo a.C.

⁷⁵ Cfr. *supra*, § 1.

⁷⁶ Il problema è dato dunque dalla comprensione da parte del Paolo Visigotico del regime classico degli strumenti richiamati: il che non esclude che il testo possa essere genuino e con esso il riferimento alla *lex Pesolania*. Op. cit. PLATSCHEK, J. (2018) 156, ritiene invece che la perplessità relativa al carattere nossale della disciplina introdotta dalla legge Pesolania travolga la stessa esistenza della legge. La presunta corruzione del testo rispetto al nome della legge è, a mio avviso, cosa diversa dalla cattiva

fondamento nell'uomo che fa pascolare gli animali nel fondo altrui o che usa il cane come strumento lesivo, e dunque esclude la consegna nossale dell'animale che non può considerarsi 'colpevole'.

L'impossibilità di consegnare a nossa l'animale rappresenta l'indubbio vantaggio riservato al danneggiato il quale, a fronte della violazione dell'obbligo previsto dalla legge Pesolania, non corre il rischio di ricevere il cane feroce a nossa, ma ha il diritto di ricevere il risarcimento pecuniero del danno.

Il testo paolino conserva una prescrizione non espressamente richiamata nel Digesto ma alla quale i *responsa* sui danni provocati da cani alludono⁷⁷. Proviamo a rileggere la casistica prima esaminata alla luce dell'obbligo introdotto dalla legge Pesolania. Nella fattispecie relativa al cane da guardia nella *taberna*, il dibattito della giurisprudenza ruota intorno all'applicabilità o meno dell'*actio de pauperie*. Questo implica una responsabilità diretta dell'animale nella causazione del danno, legato al riemergere del suo istinto ferino, di cui risponde indirettamente il *dominus*. Eppure, la differente soluzione circa la mancata applicazione dell'*actio de pauperie* viene collegata all'essere l'animale legato o meno. A ben vedere, però, gli elementi di contesto non configurano una situazione in cui scatta l'obbligo previsto dalla legge Pesolania: la *taberna*, infatti, non è una piazza o una via pubblica, e nulla viene detto circa l'orario del danneggiamento. Questi elementi orientano a ritenere assente qualsiasi obbligo di tenere legato il cane, sebbene pericoloso. Ciò non vuol dire, però, come in effetti è avvenuto, che il padrone non possa essere cauto e decidere di tenere legato il cane per evitare incidenti. E allora, se il cane danneggia l'avventore della *taberna* mentre è libero, in assenza di obblighi per il proprio padrone, il danno viene considerato una *pauperies* e ricondotto al riemergere della ferinità dell'animale; viceversa, se nonostante l'assenza di obblighi, il padrone tiene legato il cane, allora il danno subito dall'avventore viene imputato allo stesso che magari imprudentemente si è avvicinato all'animale, provocandone la reazione naturale.

Nella seconda fattispecie, in cui il cane viene tenuto al guinzaglio ma causa comunque un danno, l'analisi del giurista riguarda il comportamento negligente della persona che teneva il cane al guinzaglio. L'aver scartato il ricorso all'*actio de pauperie* esclude la responsabilità dell'animale e ci conduce verso la responsabilità aquiliana di chi stava portando a passeggio il cane. Il cane era al guinzaglio. Non abbiamo elementi di conte-

conoscenza che l'autore delle *Pauli Sententiae* poteva avere del regime classico delle azioni relative al danno causato da animali.

⁷⁷ Basta confrontare l'andamento del Paolo Visigotico con il commentario ulpiano all'editto, che i compilatori giustinianei hanno selezionato in misura predominante nel titolo corrispondente del Digesto, per rintracciare un analogo percorso logico: *actio de pauperie* e relativa *Interpretatio* (D. 9.1.1-4, Ulp. 18 *ad ed.*), fattispecie relativa al danno prodotto dal cane (D. 9.1.5, Ulp. 18 *ad ed.*, che compare anche nel brevissimo richiamo del commentario paolino all'editto in D. 9.1.2.1, Paul. 22 *ad ed.*), casi di danni causati da animali su istigazione di un terzo (D. 9.1.6-7, Ulp. 18 *ad ed.*).

sto certi che possano indirizzare verso uno spazio pubblico o un orario diurno, secondo quanto stabilito dalla legge Pesolania, pur tuttavia il riferimento al luogo nel quale forse sarebbe stato meglio non portare un cane pericoloso, lascia presumere il riferimento a un luogo frequentato da persone. Ammesso dunque l'obbligo di portare a guinzaglio il cane, esso viene rispettato. Perché allora chi porta il cane viene chiamato a rispondere con l'azione aquiliana? Le concrete condizioni del danneggiamento hanno probabilmente portato i giuristi a riflettere sulla diligenza di chi ha portato il cane che risponde per non aver tenuto in maniera ferma il cane e per averlo fatto passare in spazi inadeguati alla sua natura feroce. I giuristi, in altre parole, hanno ragionato sulla sostanza del rispetto della previsione della legge Pesolania, non sul suo rispetto formale.

La terza fattispecie riguarda un caso in cui una persona provoca il cane in modo tale che morda un terzo. La fattispecie è centrata sulla responsabilità di chi istiga il cane e non ci sono dubbi che la responsabilità sia aquiliana. L'unico dubbio riguarda il tipo di azione aquiliana da usare, se diretta, oppure *in factum*, in relazione all'essere il cane tenuto al guinzaglio oppure no. Il guinzaglio viene considerato lo strumento in grado di creare una continuità tra la condotta dannosa dell'uomo e il danno realizzato dall'animale. Come appare evidente, nel nostro caso non rileva affatto l'esistenza o meno dell'obbligo di tenere il cane al guinzaglio. La responsabilità della persona è talmente evidente da assorbire il rispetto o meno di qualsiasi eventuale obbligo.

Ricapitolando: dall'esame delle fattispecie in cui è coinvolto un cane come autore del danno è emersa, sia pure con diversa rilevanza, l'attenzione all'essere tenuto o meno al guinzaglio. In un caso, per escludere la responsabilità dell'animale, in assenza di uno specifico obbligo; in un altro, in presenza dell'obbligo, per verificarne il rispetto sostanziale e non solo formale; nell'ultimo, per qualificare come diretta la responsabilità aquiliana della persona che tiene a guinzaglio in cane o, diversamente, indiretta. Soltanto nel secondo caso possiamo ravvisare le condizioni per il rispetto dell'obbligo fissato dalla legge Pesolania. L'obbligo sposta la responsabilità dall'animale alla persona che lo tiene al guinzaglio. Se l'obbligo non viene rispettato, non ci sono dubbi sul fatto che la responsabilità per il danno sia della persona che conduce l'animale: possiamo immaginare che essa sia sanzionata *ex lege Aquilia*, sebbene in assenza di specifici riferimenti all'azione nel frammento in esame (nel terzo caso la discussione è in tema di legge Aquilia ma, come si è detto, non viene in rilievo l'obbligo della legge Pesolania), non possiamo escludere che la legge Pesolania possa aver previsto uno specifico regime di responsabilità, forse vicino e per questo confuso con quello dell'*edictum de feris* nel quale era previsto anche il caso del cane feroce. In effetti, in quest'ultima ipotesi troverebbe una risposta più soddisfacente la tutela delle lesioni fisiche della persona libera, ivi compresa la morte, visto che sono previste pene specifiche per queste circostanze. Diversamente, la legge Aquilia non assicura se non marginalmente un risarcimento al danno subito alla persona libera, tramite criteri che

in via del tutto residuale la giurisprudenza elabora in un caso di ferimento di un *filius familias*⁷⁸.

Per concludere: la legge Pesolania, insieme all'*edictum de feris*, testimonia la tendenza a superare l'antica logica potestativa della consegna nossale, centrata sulla 'colpa' dell'animale, a favore di una visione più moderna della responsabilità che riconduce alla persona che tiene l'animale, sia esso il proprietario, sia esso un terzo⁷⁹, la responsabilità diretta per i danni dallo stesso causati, con un indubbio vantaggio per il danneggiato che potrà ricevere il risarcimento pecuniario e non la consegna dell'animale come riparazione del danno. Meno certa è la natura della sanzione: si può pensare a una responsabilità aquiliana, oppure, in mancanza di testimonianze certe sul punto, a un regime analogo a quello previsto nell'*edictum de feris* che consentiva di risarcire anche le lesioni fisiche, morte compresa, patite da un uomo libero.

9. BIBLIOGRAFIA

- ALBANESE, B. Studi sulla legge Aquilia. I. *Actio utilis e actio in factum ex lege Aquilia*, in AUPA 21 (1950) 5-219
- BIANCHI FOSSATI VANZETTI, M. *Pauli Sententiae*. Testo e interpretatio (Padova 1995)
- CAIAZZO, E. *Lex Pesolania de cane*, in Index 28 (2000) 279-312
- CUJAS, J. *Opera omnia, Interpretationes* in Paul. Sent. 1.23 I (Paris 1658)
- CURSI, M.F. *Iniuria cum damno*. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano (Milano 2002)
- CURSI, M.F. Modelle objektiver Haftung im Deliktsrecht: Das schwerwiegende Erbe des römischen Rechts, in ZRG RA 132 (2015) 362-407
- CURSI, M.F. Gli illeciti privati, in CURSI, M. F. (a cura di). XII Tabulae. Testo e commento, II (Napoli 2018) 561-646
- FLINIAUX, A. Une vieille action du droit romain. *L'actio de pastu*, in Mélanges G. Cornil, I (Gand-Paris 1926) 246-294
- GALEOTTI, S. Ricerche sulla nozione di *damnum*. II. I criteri di imputazione del danno tra *lex e interpretatio prudentium* (Napoli 2016)

⁷⁸ Cfr. D. 9.2.7 pr. (Ulp. 18 *ad ed.*).

⁷⁹ Il testo delle *Pauli Sententiae* fa riferimento nella descrizione dell'obbligo a un generico *quis*, nella parte della sanzione si rivolge al *dominus*. Considerata la responsabilità derivante dall'inosservanza di un obbligo, i due soggetti devono coincidere, identificandosi o con il proprietario o con un terzo. La stessa scelta stilistica è conservata nella frase successiva in relazione alla responsabilità, sempre umana e non dell'animale, di chi, non vigilando su un cavallo malato, gli lascia contagiare altri animali: anche in questo caso risponderà il *dominus*. Anche rispetto all'*edictum de feris*, i responsabili sono il padrone o il custode, mentre nell'editto è indicato genericamente *quis*. Il testo, per la ragioni che ho indicato in testo, presenta uno scarso rigore nella testimonianza degli istituti giuridici classici.

- GIANGRIECO PESSI, M.V. Ricerche sull'*actio de pauperie*. Dalle XII Tavole ad Ulpiano (Napoli 1995)
- HONORÉ, T. Liability for animals: Ulpian and the compilers, in *Satura* R. Feenstra (Fribourg 1985) 239-250
- JACKSON, B.S. Liability for animals in Roman Law: an historical sketch, in Cambridge Law Journal 37 (1978) 122-143
- LAURIA, M. Ricerche su *Pauli sententiarum libri*, in Annali Macerata 6 (1930) 33-108
- LENEL, O. Das *Edictum perpetuum* (Leipzig 1927)
- LEVY, E. *Pauli Sententiae*. A Palingenesia of the Opening Titles as Specimen of Research in West Roman Vulgar Law (Ithaca-New York 1945)
- LEVY, E. *Paulus* und der Sentenzenverfasser, in Gesammelte Schriften, I (Köln-Graz 1963) 99-114
- MACQUERON, J. Les dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine, in *Flores legum H. J. Scheltema antecessori groningano oblati* (Groningen 1971) 133-153
- MAROTTA, V. Eclissi del pensiero giuridico nella seconda metà del III secolo d. C., in Studi storici 48 (2007) 927-964
- MARRONE, M. *Actio ad exhibendum*, in AUPA 26 (1958) 177-692
- NÖRR, D. *Causa mortis* (München 1986)
- ONIDA, P.P. Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano (Torino 2002)
- PHILLIPS, D.D. The Law of Ancient Athens (Michigan 2013)
- PIRO, I. *Damnum corpore suo dare rem corpore possidere*. L'oggettiva riferibilità del comportamento lesivo e della possessio nella riflessione e nel linguaggio dei giuristi romani (Napoli 2004)
- PLATSCHEK, J. Nochmals zur «lex Pesolania de cane» in PS. 1.15.1: Systematik der römischen Tierhal-terhaftung und humanistische Textkritik, in Index 46 (2018) 153-168
- POLOJAC, M. *Actio de pauperie*: anthropomorphism and rationalism, in Fundamina 18 (2012) 119-144
- RAGONI, F.A.D. *Actio legis Aquiliae, actio de pauperie, edictum de feris*: responsabilità per danno cagionato da cani, in Diritto@storia 6 (2007)
- ROBBE, U. L'*actio de pauperie*, in RISG 7 (1932) 327-384
- ROTONDI, G. *Leges publicae populi Romani* (Milano 1912)
- RUGGIERO, I. Immagini di *ius receptum* nelle *Pauli Sententiae*, in Studi R. Martini, III (Milano 2009) 428-471
- EAD., Il maestro delle *Pauli Sententiae*: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi, in Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del seminario internazionale Montepulciano 2011 (Trento 2012) 485-531
- RUGGIERO, I. Ricerche sulle *Pauli Sententiae* (Milano 2017)

- TRIANTAPHYLLOPOULOS, J. *Contra naturam*, in *Sodalitas*. Scritti A. Guarino III (Napoli 1984) 1415-1419
- VOIGT, M. Die XII Tafeln Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten I-II (Leipzig 1883)
- VOIGT, M. *Römische Rechtsgeschichte*, I (Leipzig 1892)
- VOLTERRA, E. Sull'uso delle *Sententiae* di Paolo presso i compilatori del *Breviarium* e presso i compilatori giustinianei, in Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna-Roma 1933) I (Pavia 1934)
- VOLTERRA, E. Scritti giuridici, IV (Napoli 1993) 141-271
- WACKE, A. Die Zitierung von Juristenschriften im spätrömischen Burgunderrecht. Allegationen aus Gaius-Institutionen und Paulus-Sentenzen in der *Lex Romana Burgundionum*, in PIRO, I. (a cura di). Scritti per A. Corbino, VII (Tricase 2016) 435-514
- WATSON, A. The original meaning of *pauperies*, in RIDA 17 (1970) 357-367
- ZILIOOTTO, P. L'imputazione del danno aquiliano. Tra *iniuria* e *damnum corpore datum* (Padova 2000)
- ZIMMERMANN, R. The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition (Cape Town-Johannesburg 1990)